

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4454 del 03/09/2018
Oggetto	FC07A0370. VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBIcata IN COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITÀ PETRIGNONE E CAMBIO DI TITOLARITÀ. RICHIEDENTE:PIAN DEL SOL SOCIETÀ AGRICOLA S.S. USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4651 del 03/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: **VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE** DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA UBICATA IN COMUNE DI FORLÌ (FC), LOCALITÀ PETRIGNONE E **CAMBIO DI TITOLARITÀ**
RICHIEDENTE:PIAN DEL SOL SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FC07A0370

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 Luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo". Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica"
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n.7137 del 28/05/2014, con scadenza al 31/12/2015, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato all'Azienda Agricola Petrignone di Servadei Soc. Agricola (C.F. 01446650390) la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località Petrignone del Comune di Forlì (FC), da destinarsi ad uso irriguo agricolo mediante pozzo (FCA10949) della profondità di mt. 60 dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa con portata massima di 3 l/s per un volume annuo massimo derivabile di 3.240 mc. Il punto di prelievo è ubicato su terreno censito nel N.C.T. al Fg. 163 mapp. 61 di proprietà di altri;

- la Determinazione Dirigenziale n.1488 del 21/03/2017, con scadenza al 31/12/2020, con la quale il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna ha rilasciato all'Azienda Agricola Petrignone di Servadei Soc. Agricola (C.F. 01446650390) il rinnovo senza modifiche della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea n. 7137/2014 di cui alla domanda presentata in data 31/12/2015 con numero di protocollo PG/2016/5522 del 08/01/2016;

VISTA:

- la **rinuncia** della concessione pratica **FC07A0370/15RN01** presentata dal Sig. Servadei Davide in qualità di rappresentante legale dell'Azienda Agricola Petrignone di Servadei Soc. Agricola (C.F. 01446650390) il 14/09/2016 con PGFC/2016/13548 a favore della Ditta Pian del Sol Società Agricola s.s. (P.IVA 02550760397) di Servadei Ilenia;
- la contemporanea domanda di **cambio titolarità** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo presentata in data 09/09/2016 dalla Sig.ra Servadei Ilenia in qualità di rappresentante legale della Ditta Pian del Sol Società Agricola s.s. (P.IVA 02550760397) avente sede legale nel Comune di Faenza (RA) via Corleto n. 28 con PGFC/2016/13549 del 14/09/2016;
- la contemporanea domanda di **variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per l'aumento del quantitativo di prelievo da 3.240 mc/annui a 20.538 mc/annui, presentata in data 09/09/2016 dalla Sig.ra Servadei Ilenia in qualità di rappresentante legale della Ditta Pian del Sol Società Agricola s.s. (P.IVA 02550760397) avente sede legale nel Comune di Faenza (RA) via Corleto n. 28 con PGFC/2016/13549 del 14/09/2016;
- la documentazione integrativa trasmessa e registrata al protocollo PGFC/2017/3965 a seguito di relativa nota di richiesta con protocollo PGFC/2016/17280 del 29/11/2016;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 163 del 14/06/2017 periodico (parte seconda) e che nei 15 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il prelievo avviene mediante un pozzo già esistente (risorsa FCA10949) che interessa una falda appartenente al Gruppo acquifero A con colonna tubolare metallica da 160 mm avente una profondità di mt. 60 dal piano campagna equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari KW 5,5 ed una portata massima di 5,00 l/s;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 20.538 mc/anno;

VISTI i pareri:

- **del Distretto Idrografico del Fiume Po** Prot. n.2066 del 11/04/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/5601 del 13/04/2017, **dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile** subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - *“a condizione che nel corso del presente procedimento in Capo a codesto Ufficio istruttore venga accertata l'impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative sopra specificate”;*
 - *“con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale.”*
- **del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena** del 27/03/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/4729 del 28/03/2017, **dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P.** a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - *“l'emungimento di acqua dal pozzo esistente deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate. Si rimanda quindi all'autorità idraulica competente per le valutazioni sui quantitativi emunti, considerato che*

quelli richiesti sono superiori a quelli precedentemente autorizzati”;

- **il parere tecnico favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 16691/FO/1876 del 17/05/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/7517, **al rilascio della concessione poiché allo stato attuale è stata accertata l'impossibilità di soddisfare la domanda di risorsa idrica attraverso strutture consortili già operanti nel territorio;**
- **il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali** - del 27/03/2017 **che non rileva interferenze** della derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo codice risorsa FCA10949 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali.

ACCERTATA inoltre sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo ad uso irrigazione con impianto a goccia per una quantità massima annua di mc 20.538 da derivarsi per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa ha 11,00 di cui ha 3,00 impiantati ad acti nidia, ha 4,00 impiantati ad albicocco e ha 4,00 impiantati a susino.

VERIFICATO che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze del pozzo, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la risorsa non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 190,00, con bollettino postale VCYL 0104 del 07/09/2016, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cambio di titolarità e variante sostanziale di aumento del volume di prelievo;
- il deposito cauzionale di € 51,65 con bollettino postale VCY 0988 del 22/10/2009 integrato con un versamento di € 198,35 con bonifico bancario del 24/07/2017 ai sensi dei combinati disposti dell'art. 27 c. 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. 30/04/2015 n.2;
- i canoni della concessione n.1488 del 21/03/2017 relativi alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 in data 22/03/2017 con bonifico bancario per un importo pari ad € 48,00;
- l'integrazione dei canoni fino al 2020, tenuto conto che il prelievo massimo concesso dal 2018 al 2020 compreso è stato aumentato a mc 20.538 annui, con bonifico bancario in data 05/12/2017 per un importo pari ad € 210,45;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione ordinaria con cambio di titolarità e variante sostanziale possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 18 e 31 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il **subentro per la titolarità della concessione FC07A0370** di acqua sotterranea ad uso irriguo - agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.7137 del 28/05/2014 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna e successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale n.1488 del 21/03/2017 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione,

l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna alla Ditta **Pian del Sol Società Agricola s.s. (C.F. 02550760397)** avente sede a Faenza (RA) in via Corleto n. 28. Pratica FC07A0370;

2. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, la **variante sostanziale della concessione FC07A0370 per l'aumento di prelievo** da 3.240 mc/anno a **20.538 mc/anno** di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo – agricolo ubicata in via Sabbioni, Località Petrignone del Comune di Forlì (FC), distinta nel N.C.T. di detto Comune al Foglio 163 Mapp. 61;
3. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile è pari a un volume massimo complessivo annuo di **mc 20.538** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che il presente atto rilasciato scade il **31/12/2020** data di scadenza del rinnovo DET-AMB-2017-1488 del 21/03/2017 ;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
6. di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n.2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, che è stato versato prima della data di adozione del presente atto;
7. di stabilire che il canone annuo (anni 2021 e 2022) solare è pari a **€ 82,15** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo piandelsol@sedipec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;

16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)***

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo – agricolo, con variante sostanziale e cambio di titolarità, richiesta dalla Ditta PIAN DEL SOL SOCIETA' AGRICOLA S.S. (P.IVA 02550760397) Pratica FC07A0370/15RN01

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea dall'acquifero confinato, avviene mediante un pozzo della profondità di mt. 60 dal piano campagna con colonna tubolare metallica del diametro di 160 mm ed è privo di avanpozzo. I filtri sono posizionati nella porzione terminale del pozzo (nei pressi del fondo foro). Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 5,5 ed una portata di esercizio di 5,00 l/sec.
2. L'opera di prelievo è sita nel Comune di Forlì (FC), Località Petrignone, su terreno distinto al Foglio 163, mappale 61 del N.C.T. dello stesso comune ed ha le seguenti coordinate geografiche UTM* X=735.388 , Y=901.169. La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni parte integrante dell'istruttoria tecnica.
3. L'acqua sotterranea da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso irriguo – agricolo e più precisamente per l'irrigazione con impianto a goccia di ha 11,00 coltivati di cui ha 3,00 impiantati ad actnidia, ha 4,00 impiantati ad albicocco e ha 4,00 impiantati a susino.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente atto scade il **31/12/2020** data di scadenza del rinnovo DET-AMB- 2017-1488 del 21/03/2017.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 5,00
 - portata media complessiva di prelievo l/s 1,30
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 20.538,00
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere

interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 1. titolare della concessione,
 2. numero della concessione,
 3. scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo integrativo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La variante di concessione è assentita fino al 31 dicembre 2020, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e*

tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario."

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.